

Il sistema politico della Svizzera

IN GENERALE

Nascita

Nel 1848 dall'unione di stati cantonali autonomi è nato lo Stato federale svizzero moderno. I diversi stati cantonali, che prima della creazione dello Stato federale si erano combattuti nella guerra civile (guerra del Sonderbund 1847), si sono uniti in un unico Stato.

La convivenza pacifica in uno Stato era possibile soltanto in una struttura decentralizzata e federalista, nella quale la solidarietà tra gli stati cantonali svolgeva un ruolo importante

La Confederazione

Oggi la Svizzera conta 20 Cantoni e 6 Semicantoni. I primi Cantoni furono Uri, Svitto e Nidvaldo (1291), il più recente Cantone autonomo è il Cantone di Giura (dopo la sua separazione dal Cantone di Berna nel 1979).

I Comuni

I Comuni, come i Cantoni, eleggono i propri organi amministrativi. Per alcune questioni di rilevanza locale godono di autonomia decisionale mentre in altri casi applicano le leggi del Cantone o della Confederazione. I Comuni formano l'unità politica più piccola: la Svizzera conta circa 2900 Comuni autonomi.

Governo basato sul consenso

Il coinvolgimento di tutti i gruppi linguistici e nazionali nel processo politico e la partecipazione del popolo - la democrazia diretta - favoriscono la coesione e la convivenza nello Stato.

Integrazione grazie alla partecipazione

Il coinvolgimento di tutti i gruppi linguistici e nazionali nel processo politico e la partecipazione del popolo - la democrazia diretta - favoriscono la coesione e la convivenza nello Stato.

Repubblica federale

La Svizzera è una repubblica federale con una democrazia semidiretta in cui il popolo rappresenta il più alto potere dello Stato.

ELETTORI

L'iniziativa popolare

L'iniziativa popolare è l'acceleratore della democrazia diretta. Con questo strumento i cittadini possono presentare nuove idee e sottoporre le loro proposte agli altri cittadini in una votazione popolare. Questo diritto popolare è stato introdotto nel 1891.

L'iniziativa popolare viene lanciata soprattutto da partiti non governativi, associazioni o gruppi di interesse.

Il referendum facoltativo

Il referendum facoltativo è il freno della democrazia diretta. Con questo strumento i cittadini con diritto di voto possono frenare il Parlamento e opporre il loro veto a modifiche o nuove leggi.

Gli aventi diritto di voto

Non tutte le persone che vivono in Svizzera possono partecipare alle votazioni e alle elezioni. Hanno diritto di voto tutti i cittadini svizzeri maggiorenni.

Il diritto generale di voto e d'elezione degli uomini esiste dal 1848, quello delle donne dal 1971.

Il compito degli aventi diritto di voto

Gli aventi diritto di voto eleggono il Parlamento (e a livello cantonale e comunale anche il potere esecutivo) e in occasione delle votazioni esprimono il loro parere su determinati argomenti.

Con un'iniziativa possono lanciare una propria proposta e con un referendum possono impedire una legge decisa dal Parlamento.

I diritti popolari

A livello federale i cittadini con diritto di voto usufruiscono di tre diritti popolari: l'iniziativa, il referendum e la petizione.

A livello cantonale e comunale la democrazia diretta svizzera offre ancora più possibilità.

Diritto di iniziativa

Chi desidera una modifica della Costituzione può, mediante un'iniziativa, chiedere una votazione popolare in merito alla modifica desiderata.

Diritto di referendum

Contro le decisioni del Parlamento, i cittadini con diritto di voto possono ricorrere al referendum e quindi far votare il popolo sul progetto in questione.

Diritto di petizione

Con una petizione si possono rivolgere richieste, proposte e proteste scritte alle autorità. Le autorità devono prendere atto della petizione, ma non necessariamente rispondervi.

Il diritto di petizione è a disposizione di tutte le persone capaci di discernimento (anche stranieri e bambini).

PARLAMENTO

Assemblea federale

Il Parlamento è composto da due Camere equiparate: il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati. Insieme formano l'Assemblea federale e dunque il potere legislativo. In questa funzione eleggono anche i membri del Consiglio federale e dei Tribunali federali.

La creazione di una nuova legge

La creazione di una nuova legge è spesso molto complessa e richiede molto tempo. La procedura dura al minimo dodici mesi, ma in casi estremi può durare per più di una decina di anni. Ciononostante il numero delle leggi nuove è fortemente aumentato negli ultimi anni. Attualmente entra in vigore in media una legge a settimana.

Parlamento di milizia

Il Parlamento svizzero è un parlamento di milizia. Ciò significa che i deputati sono politici a tempo parziale che esercitano un'attività professionale parallela. Il Parlamento si riunisce quattro volte all'anno per sessioni di tre settimane e decide in merito alle questioni più diverse, discusse precedentemente nelle commissioni permanenti.

Consiglio nazionale

Nel Consiglio nazionale siedono 200 rappresentanti del popolo; per ciascun Cantone almeno un rappresentante.

I seggi sono assegnati in base al numero di abitanti dei Cantoni, secondo il sistema proporzionale.

Consiglio degli Stati

Nel Consiglio degli Stati siedono 46 rappresentanti dei Cantoni, due per ciascun Cantone e uno per ciascun Semicantone.

L'elezione dei membri del Consiglio degli Stati spetta ai Cantoni. Nella maggior parte dei casi le elezioni si svolgono secondo il sistema maggioritario.

Compiti del Parlamento

Il Parlamento è il potere legislativo. In questa funzione discute e approva le leggi, elegge i membri del Consiglio federale e dei Tribunali federali.

CONSIGLIO FEDERALE

Consiglio federale

Il Consiglio federale è composto da sette membri eletti dal Parlamento ad ogni inizio di legislatura per la seguente durata del mandato (quattro anni).

Il Consiglio federale è assistito da una cancelliera o un cancelliere che talvolta è anche considerato l'ottavo membro del Consiglio federale.

Il presidente della Confederazione

Ogni anno un membro del Consiglio federale assume la presidenza della Confederazione in base al principio di rotazione. Il presidente della Confederazione è considerato "primus inter pares". Dirige le riunioni del Consiglio federale e assume compiti di rappresentanza speciali.

Composizione

Conformemente alla forza dei partiti, da gennaio 2004 il Consiglio federale è costituito da due rappresentanti dell'UDC, del PS e del PLR nonché da un rappresentante del PDC/PPD.

Nella composizione del Consiglio federale si tiene conto di un'adeguata rappresentanza delle regioni del Paese.

Compiti del Consiglio federale / I

In quanto più alta autorità esecutiva del Paese, al Consiglio federale compete l'attività governativa. Inoltre partecipa all'attività normativa,

provvede all'esecuzione delle leggi in vigore e dirige le parti dell'amministrazione federale che gli sono subordinate.

Compiti del Consiglio federale / II

Inoltre il Consiglio federale dirige la fase preliminare della procedura legislativa, sottopone le leggi e le decisioni federali al Parlamento ed emana ordinanze se la Costituzione federale o le leggi federali lo autorizzano a farlo.

TRIBUNALI SUPREMI

I Tribunali federali

A livello federale esistono quattro autorità giudiziarie (dal 2006). Analogamente ai Consiglieri federali, i loro giudici sono eletti dall'Assemblea federale.

Tribunale federale svizzero

Il Tribunale federale svizzero ha sede a Losanna. E' composto da 30

giudici e 30 giudici supplenti.

Il Tribunale federale svizzero è la più alta autorità giudiziaria della Svizzera per tutte le cause.

Tribunale federale delle assicurazioni


Il Tribunale federale delle assicurazioni ha sede a Lucerna. E' composto da 11 giudici a tempo pieno e 11 giudici a tempo parziale.

Il Tribunale federale delle assicurazioni si occupa in ultima istanza delle cause concernenti il diritto delle assicurazioni.

Tribunale penale federale / Tribunale amministrativo federale

Il nuovo Tribunale penale federale ha sede a Bellinzona.

A partire dal 2010, il Tribunale amministrativo federale svolgerà la sua attività a San Gallo.



<http://www.swissinfo.org/ita/index.html>